

**- PROTOCOLLO ARIA -**  
**PROTOCOLLO D'INTESA TRA COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA DELLA**  
**REGIONE VENETO PER IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO**  
**ALLE AZIONI PREVISTE NEL PIANO REGIONALE DI TUTELA E RISANAMENTO**  
**DELL'ATMOSFERA E FINALIZZATE AL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO**  
**DA POLVERI SOTTILI**

Comune di Treviso I  
Protocollo Generale  
0098644 del 02/07/2019  
Cla: 6.9



I Comuni di:

- **Belluno** rappresentato dall'Assessore Stefania Ganz  
Giusta delega del Sindaco Jacopo Massaro
  
- **Padova** rappresentato dall'Assessore Chiara Gallani  
Giusta delega del Sindaco Sergio Giordani
  
- **Rovigo** rappresentato dall'Assessore Dina Merlo  
Giusta delega del Sindaco Edoardo Gaffeo
  
- **Treviso** rappresentato dall'Assessore Alessandro Manera  
Giusta delega del Sindaco Mario Conte
  
- **Verona** rappresentato dall'Assessore Ilaria Segala  
Giusta delega del Sindaco Federico Sboarina
  
- **Vicenza** rappresentato dall'Assessore Simona Siotto  
Giusta delega del Sindaco Francesco Rucco

**Premesso che:**

- l'inquinamento atmosferico determinato dalle polveri sottili rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano con effetti negativi comprovati sulla salute delle persone;
- il D. Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" stabilisce, il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana per le polveri sottili (PM10) pari a 50 microgrammi per metro cubo da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;
- il Parlamento Europeo con la Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla "Qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", recepita dallo Stato Italiano con il D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 155, evidenzia che, ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso, è particolarmente importante combattere alla fonte l'emissione di inquinanti nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale;

**Preso atto che:**

- il Consiglio Regionale del Veneto, con Deliberazione n. 90 del 19 aprile 2016, ha approvato l'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA) stabilendo le nuove linee programmatiche di intervento della Regione Veneto che specificano le azioni strutturali finalizzate a perseguire la riduzione delle fonti di inquinamento nel territorio regionale (cfr. Capitolo 6 "Le azioni del Piano");
- con Deliberazione di Giunta n. 836 del 06/06/2017 è stato approvato il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", sottoscritto da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente. L'accordo individua una serie di interventi comuni da porre in essere in concorso con quelli già previsti dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'atmosfera, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM10:
  - combustione di biomassa per il riscaldamento civile;
  - trasporti;
  - agricoltura;
- il nuovo Accordo interregionale, siglato il 9 giugno 2017, si è reso necessario in quanto le Regioni del Bacino Padano (Veneto, Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte) presentano specifiche condizioni orografiche e meteo climatiche (con scarsità di venti, instaurarsi di frequenti situazioni di inversione termica, ecc.) che favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti, con particolare riferimento alle polveri sottili producendo così situazioni di inquinamento particolarmente diffuse, tali da rendere difficile il conseguimento del rispetto dei valori limite della qualità dell'aria;

**Considerato che:**

- il PRTRA non prevede l'applicazione di misure temporanee a carattere emergenziale in quanto non ricorrono, in linea generale ed in particolare per il PM10, le condizioni previste dall'art.10 commi 2 e 3 del D.Lgs.155/2010, aventi ad oggetto specifiche circostanze contingenti che possono causare un superamento non prevedibile o contrastabile attraverso il PRTRA;
- a livello locale, il Sindaco può adottare interventi di tipo strutturale e/o provvedimenti emergenziali che riguardano la scala urbana con l'obiettivo di contenere e ridurre i picchi di inquinamento che si possono verificare a livello urbano;
- l'instaurarsi di condizioni meteo sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti persistenti per un lungo periodo può determinare fenomeni di accumulo e di aumento delle concentrazioni su porzioni del territorio regionale, con la conseguente necessità per le amministrazioni locali coinvolte da tali fenomeni di dover implementare interventi ulteriori, a carattere locale e temporaneo, rispetto alle misure strutturali regionali;

**Evidenziato**, comunque, che l'adozione di misure di carattere locale per contrastare l'inquinamento atmosferico nei centri urbani, affiancate alle misure strutturali previste nel P.R.T.R.A., può anche essere significativa per la valenza educativa nei confronti di comportamenti non corretti dei singoli che determinano una pressione negativa sull'ambiente;

**Considerato**, inoltre, che:

- i confini amministrativi comunali e l'identificazione di "agglomerati" nell'ambito del P.R.T.R.A., seppur utili ai fini dell'applicazione delle azioni indicate nel Piano, non dovrebbero essere confusi con quelli del bacino areologico interessato dai fenomeni dell'inquinamento da PM10, considerato che i meccanismi di formazione ed il comportamento delle polveri sottili sono tali che questo inquinante può considerarsi, a tutti gli effetti, ubiquitario interessando l'intera Valle Padana al di sotto di una determinata quota altimetrica;
- l'implementazione di provvedimenti di limitazione della circolazione dei veicoli più inquinanti,

dell'utilizzo di biomasse per riscaldamento domestico ed il divieto delle combustioni all'aperto nel solo territorio dei Comuni capoluogo di Provincia, che rappresentano solo una minima parte del territorio interessato dall'inquinamento atmosferico, non può assolutamente essere efficace nella tutela della salute pubblica in quanto tale obiettivo può essere raggiunto solo attraverso misure strutturali che limitino omogeneamente le attività dalle quali hanno origine la maggior parte delle polveri sottili, indipendentemente dall'attività di controllo esercitabile a livello locale;

**Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti come sopra rappresentate si conviene e si stipula quanto segue:**

### **Articolo 1**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente protocollo di intesa e costituiscono il presupposto su cui si fonda il consenso delle parti.

### **Articolo 2 - Obiettivi**

Nell'ambito della programmazione di breve e medio-lungo periodo, ogni Amministrazione firmataria il presente Protocollo di intesa, mira a condividere proposte finalizzate a rendere operativo un coordinamento tra le Amministrazioni stesse che consenta di identificare e rendere attuabili iniziative, condivise appunto, di supporto alle azioni strutturali indicate dal P.R.T.R.A., allo scopo di contribuire, per quanto di competenza, alla prevenzione, riduzione e contenimento degli inquinanti atmosferici più significativi.

### **Articolo 3 - Finalità**

Il presente Protocollo regola i rapporti tra gli Enti che lo hanno sottoscritto nel realizzare alcune attività di supporto alle azioni previste nel Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera consentendo all'Ente identificato come Capofila di adottare tutti gli atti necessari alla finalizzazione delle attività identificate.

Le iniziative per le quali venga raggiunto un accordo nell'ambito del tavolo di coordinamento, prima di essere demandate al Comune Capofila, saranno preventivamente approvate dalle rispettive Giunte comunali.

Il Protocollo di intesa viene stipulato nell'ambito degli interessi istituzionali degli Enti partecipanti che si impegnano a gestire in modo coordinato e sistemico, per quanto di competenza, la realizzazione delle attività concordate nell'ambito del coordinamento, garantendo una stabile e fattiva collaborazione per la realizzazione delle finalità indicate.

A questo proposito, è costituito un coordinamento permanente cui partecipano gli esponenti, sia tecnici che amministratori, individuati dagli Enti che hanno sottoscritto il protocollo stesso la cui nomina verrà ratificata nell'ambito della prima riunione a seguito della sottoscrizione del presente protocollo di intesa. A tale coordinamento, comunque, è ammessa la partecipazione di altri soggetti in qualità di esperti nelle materie di volta in volta trattate: della presenza di eventuale personale esterno verrà fatta menzione nel verbale di ciascuna riunione.

### **Articolo 4 – Durata del Protocollo di intesa**

Il presente Protocollo di intesa avrà la durata di quattro anni dalla data di sottoscrizione.

## Articolo 5 – Comune capofila

Il Comune di Treviso viene individuato concordemente come Comune Capofila e, quindi, punto di riferimento tra gli enti firmatari del presente Protocollo d'intesa, con il compito di organizzazione e coordinamento delle attività previste dal Protocollo stesso, nell'intesa che tutti i soggetti firmatari del presente Protocollo contribuiranno alla definizione del programma con proprio apporto di idee, suggerimenti e proposte.

Comune di Belluno Stefano F.

Comune di Padova Bruno Gallo.

Comune di Rovigo Luca D.

Comune di Treviso [Signature]

Comune di Verona [Signature]

Comune di Vicenza Diana SOR